



# COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. 23 del Consiglio Comunale

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2026-2027, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì **diciannove** mese di **Dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>RIZZI GIANNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANGELI TIZIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BONTEMPELLI MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>PADERNO ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GILDA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GIORGIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI LUCA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI PIERO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RUATTI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>RUATTI SILVIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente videoconferenza</b>
<b>ZANOLLI SOFIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maida Zenunovic.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Rizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri PADERNO ANDREA, ZANOLLI SOFIA.

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2026-2027, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge Regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Rilevato, altresì, che la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 all'articolo 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Atteso che il comma 1 dell'articolo 54 della Legge Provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli Schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Atteso che gli Schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dei programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale n. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025-2026-2027.

Preso atto che l'articolo 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 recepisce l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 maggio 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023 e la deliberazione della Giunta comunale n. 15 di data 22 aprile 2024 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio.

Preso atto che l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2025, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimenti di Giunta o di Consiglio comunale.

L'articolo 3, comma 5 *quinquies* del D.L. n. 228/2021 ha stabilito con valenza strutturale (e cioè a regime, valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari) che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TA.RI.) o extratributari (TA.RI.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza; pertanto, si dovranno approvare entro il 30 aprile 2025, anche successivamente all'approvazione del Bilancio, l'aggiornamento del PEF e le tariffe anno 2025.

Viste le relative deliberazioni:

- ☐ deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 di data 22.02.2023 avente ad oggetto: "Imposta Immobiliare Semplice - I.M.I.S. - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023", riconfermate per effetto delle disposizioni provinciali vigenti;
- ☐ deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 29/11/2024 avente ad oggetto: "Servizio acquedotto. Approvazione tariffe anno 2025";
- ☐ deliberazione della Giunta comunale n. 47 di data 29/11/2024 avente ad oggetto: "Servizio fognatura. Approvazione tariffe anno 2025";

che potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista, quindi, la Nota integrativa.

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che il Comune di Cavizzana non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Atteso che l'articolo 8, comma 1 della Legge Provinciale 27 dicembre 2015, n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)”*.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente decreto, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 della Costituzione.”*.

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della Legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare il comma 821 prevede che *“Gli enti.... si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”*.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente.

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del D.U.P. semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018).

Richiamato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2025-2026-2027, redatto a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 29.11.2024.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel D.U.P.), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21 marzo 2021 si è stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di prendere atto che l'ente allegherà, a rendiconto, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al Decreto Ministeriale 11 novembre 2019.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 sottoscritto in data 18 novembre 2024 (protocollo Comune di Cavizzana n. 2450 di data 28/11/2024).

Evidenziato che, ai sensi degli articoli 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli articoli 11 e 18-*bis* del D.Lgs. n. 118 del 2011 il Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 (Allegato 4) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027, dei relativi allegati e della Nota integrativa.

Visto il comma 1 dell'articolo 18-*bis*, del citato decreto Legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm. ed ii., il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015 ed allegato, ai sensi del comma 3, il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 48 di data 29/11/2024, ha approvato lo Schema Documento Unico di Programmazione 2025-2026-2027, lo Schema del Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la Nota integrativa e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole al Documento Unico di Programmazione 2025-2026-2027 con il parere Verbale n. 9 di data 06/12/2024 (protocollo Comune di Cavizzana n. 2519 di data 09/12/2024);
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere Verbale n. 11 di data 12.12.2024, così come previsto dall'articolo 210 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Documento unico di programmazione 2025-2026-2027 e del Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 con relativi allegati è stata effettuata con nota prot. n. 2453 del 29/11/2024 ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di contabilità;
- il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 22 di data 19/12/2024, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2026-2027.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, così come previsto dagli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e, quindi, ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 di data 23 novembre 2006, n. 22 di data 21 agosto 2014 e n. 6 di data 14 marzo 2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 16 marzo 2021;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del data 07 luglio 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- il decreto sindacale n. 1 del 10 maggio 2024 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria e Affari Generali e Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2024 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 09= contrari n. 0= e astenuti n. 0= su n. 09= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1. di approvare il **Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027** e relativi allegati (**Allegato n. 1**), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria comunale forma parte integrante e sostanziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed ii., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

<b>TITOLI DELL'ENTRATA</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUATIVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	254.673,12	169.100,00	169.100,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.244,00	91.244,00	91.744,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	187.661,00	49.000,00	49.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE DEI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>834.578,12</b>	<b>610.344,00</b>	<b>610.844,00</b>
<b>TITOLI DELLA SPESA</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
AVANZO E FONDI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	381.917,12	345.344,00	345.844,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	187.661,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>834.578,12</b>	<b>610.344,00</b>	<b>610.844,00</b>

2. di approvare la **Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 (Allegato 2)**.
3. di approvare il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2026-2027 (Allegato 3)**.
4. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di cui al Verbale n. 11 di data 12.12.2024, così come previsto dall'articolo 210 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 (così come emendato) verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
7. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà gli atti di indirizzo.
8. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2026-2027, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 12/12/2024

IL RESPONSABILE  
- Dott.ssa Maida Zenunovic -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 12/12/2024

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA E FINANZIARIO  
- Dott.ssa Maida Zenunovic -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 12/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott.ssa Maida Zenunovic -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Gianni Rizzi

Il Segretario comunale  
F.to Dott.ssa Maida Zenunovic

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 20/12/2024 al giorno 30/12/2024.

Il Segretario comunale  
F.to Dott.ssa Maida Zenunovic

---

Deliberazione divenuta esecutiva il 31/12/2024 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 31/12/2024

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Maida Zenunovic

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana,

Il Segretario comunale  
F.to Dott.ssa Maida Zenunovic

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 20/12/2024

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maida Zenunovic